

## Capitolo I Costituzione e scopi

### **Articolo 1**

E' costituita l'Assit, Associazione Italiana dei Periti Liquidatori ed Esperti Assicurativi Incendio e Rischi Diversi.

### **Articolo 2**

L'Associazione, l'ufficio di presidenza e quelli amministrativi, nonché la sede di coordinamento dell'attività editoriale hanno sede in Torino.

### **Articolo 3**

**A.** L'Associazione è un organismo autonomo ed apartitico senza fine di lucro ed ha per oggetto la predisposizione e l'attuazione di iniziative e di attività nonché l'erogazione di servizi indirizzati alla crescita ed allo sviluppo degli Associati.

**B.** Al fine di raggiungere gli scopi e le finalità Sociali l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- a. promuovere e favorire la solidarietà e la collaborazione fra gli Associati anche attraverso una attiva partecipazione degli stessi alla vita dell'Associazione;
- b. tutelare gli interessi degli Associati;
- c. esigere dagli Associati il rispetto delle norme associative;
- d. collaborare, promuovere e partecipare fattivamente con tutte le figure operanti nel campo assicurativo e con tutte quelle aventi oggetto simile, pubbliche e private, anche a scopo aggregativo;
- e. favorire fra gli Associati le iniziative riguardanti la loro attività, stipulare nell'interesse degli stessi, ove richiesti, accordi e convenzioni con Società Pubbliche e Private;
- f. promuovere l'attività editoriale nei campi tecnico e assicurativo;
- g. prestare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa, gestionale;
- h. predisporre ed attuare programmi e corsi di formazione, di aggiornamento di riqualificazione e specializzazione professionale;
- i. promuovere i contatti, gli scambi, i dibattiti, favorendo la creazione e/o lo sviluppo di scuole di formazione professionale, corsi, seminari, convegni, giornate di studio, manifestazioni informative ed altre attività promozionali in genere;

## Capitolo II Soci

### **Articolo 4**

**A.** Possono far parte dell'Associazione Periti Liberi Professionisti svolgenti la propria attività (ovvero Studi Professionali, Società di persone o di capitale aventi per oggetto l'attività di servizi peritali assicurativi) nei settori c.d. "rami elementari" e "rischi diversi", con esclusione delle attività di cui agli artt. 156 ss. del Codice delle Assicurazioni Private (e successive modifiche). Possono altresì far parte dell'Associazione Consulenti che esercitano con prevalenza attività di supporto ai Periti, agli Studi ed alle Società di cui sopra.

**B.** Gli Studi e le Società di cui sopra eserciteranno - per il tramite dei soggetti indicati negli elenchi redatti a cura di ciascuno Studio o Società e trasmessi all'Associazione - il diritto di voto in ragione del numero delle quote pagate ai sensi dell'art. 7.

Fermo quanto previsto al successivo art. 13.A.c, con riferimento ai Probiviri, il diritto di elettorato passivo per le cariche associative spetta a tutte le persone fisiche iscritte all'Associazione, ivi compresi i Periti e Consulenti degli Studi e delle Società non dotati del diritto di voto in Assemblea in base all'art. 7. Tali Soci - in presenza degli altri requisiti stabiliti dal presente Statuto - saranno comunque qualificati "Soci Effettivi".

**C.** I Soci devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea. I Soci (e, nel caso delle Società e degli Studi, i Periti e Consulenti inseriti nei rispettivi elenchi) sono tenuti all'aggiornamento professionale costante e, in particolare, a partecipare a master, seminari e corsi di aggiornamento, inerenti la professione, promossi - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - da enti universitari e/o di ricerca nel settore dell'ingegneria delle assicurazioni, riconosciuti dall'ISVAP, dall'ANIA, dall'Associazione stessa, da altre associazioni peritali, e/o da ordini professionali. Ciascun Socio dovrà partecipare a eventi formativi (master, seminari e/o corsi di aggiornamento) per una durata complessiva non inferiore a 16 ore annue e dovrà fare pervenire alla segreteria dell'Associazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, gli attestati comprovanti la partecipazione agli eventi formativi dell'anno sociale immediatamente precedente.

**D.** I Soci si distinguono in Fondatori, Effettivi (o Senior), Aspiranti (o Junior), Onorari ed Esperti.

**E.** Rivestono anche la qualifica di Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

**F.** Sono Soci Effettivi (o Senior) le Società, gli Studi e le persone fisiche di età uguale o superiore a 26 anni che hanno svolto attività peritale o di consulenza da almeno 5 anni per i diplomati, 3 anni per i possessori di laurea breve e 2 anni per i possessori di laurea. Fermo quanto previsto nei precedenti capoversi del presente articolo in relazione alle Società e agli Studi, i Soci Effettivi hanno diritto di voto nell'Assemblea. I Soci Effettivi devono essere titolari di una polizza R.C. Professionale che garantisca anche i danni patrimoniali.

Sono Soci Aspiranti (o Junior) coloro che non hanno ancora i requisiti dei Soci Effettivi (o Senior) e che risultano negli elenchi di cui al paragrafo che segue. I Soci Aspiranti non possono esprimere il diritto di voto.

**G.** Le qualifiche di Socio Onorario e Esperto sono definite all'art.9.

**H.** La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla segreteria dell'Associazione e dovrà contenere i seguenti requisiti:

- a) nome cognome, data di nascita e recapiti o, se Studio e Società, ragione Sociale, data di costituzione e recapiti;
- b) documentazione attestante l'inesistenza di pendenze penali (se Società riferita al Consiglio d'Amministrazione);
- c) attestazione, mediante autocertificazione, del titolo di studio legalmente riconosciuto. Per gli Studi e le Società dovrà essere presentato un elenco aggiornato dei Periti o Consulenti operanti al loro interno che autocertifichi il titolo di studio legalmente riconosciuto e gli altri requisiti per la qualifica di ognuno di essi;
- d) documentazione attestante le caratteristiche di attività riportate al primo capo del presente articolo;
- e) per le Società, visura camerale;
- f) gli Studi e le Società dovranno entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno presentare l'elenco aggiornato dei periti;
- g) i limiti sopraindicati vengono ridotti di anni uno per i diplomati ai corsi annuali CINEAS.

**I.** L'iscrizione all'Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo dimissioni scritte da inviarsi almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio Sociale.

#### **Articolo 5**

La domanda di iscrizione è esaminata, accettata o rifiutata dal Consiglio Direttivo che è tenuto ad ascoltare il parere del Delegato Regionale della zona dove chi presenta la domanda svolge principalmente la sua attività.

#### **Articolo 6**

**A.** Il Titolare dello Studio o il Legale Rappresentante della Società o il Procuratore Speciale di quest'ultima per i sinistri Rami Elementari e R.C.D., che presenta domanda di iscrizione all'Associazione dovrà sostenere un colloquio con una Commissione formata da almeno due Consiglieri, o da Soci di volta in volta delegati dal Consiglio, che ne valuterà le qualità morali e le conoscenze tecniche, quest'ultime sulla base di testi d'esame riconosciuti dall'Associazione stessa e con le modalità del Regolamento d'esame approvato dal Consiglio Direttivo. In tale sede, il predetto Titolare (o Legale Rappresentante o Procuratore Speciale) attesta che i periti inseriti nell'elenco Soci del proprio Studio (o Società) di cui all'art. 4.B, hanno qualità morali e conoscenze tecniche tali da consentire a questi ultimi il superamento del colloquio.

**B.** I Periti e Consulenti degli Studi e delle Società di cui all'art. 4.B, hanno diritto, dietro formale richiesta al Consiglio Direttivo ed allo Studio o Società di provenienza, di iscriversi come Soci autonomi rispetto allo Studio o alla Società di provenienza, previo colloquio, se non sostenuto in precedenza, e fermo il dovere di corresponsione della quota associativa annuale.

**C.** Analogo colloquio dovrà essere sostenuto dall'Aspirante Socio che, raggiunti i requisiti, desidera diventare Effettivo.

**D.** Il Perito o lo Studio o la Società provenienti da Associazioni Peritali che richiedano requisiti e regole di ammissione analoghi o superiori a quelle del presente Statuto, sono dispensati dal colloquio.

#### **Articolo 7**

**A.** La quota d'iscrizione, che deve essere corrisposta contestualmente alla domanda, e quella annuale devono essere deliberate annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Studi e le Società sono tenuti a versare le loro quote secondo il seguente rapporto:

numero di periti	numero di quote
5	3
10	5
20	8
50	15
100	25
oltre 100	40

**B.** La quota sociale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata corresponsione della quota, anche a seguito del relativo sollecito, comporta la sospensione di diritto del Socio, senza il ricorso alla procedura di cui all'art. 26. Trascorso l'anno Sociale il Socio, lo Studio o la Società morosi si riterranno espulsi di diritto, anche in questo caso senza il ricorso alla procedura di cui all'art. 26.

**C.** Gli Aspiranti Soci singoli corrispondono una quota annuale pari a 1/3 di quella ordinaria.

**D.** I Soci Onorari e quelli Esperti sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

#### **Articolo 8**

**A.** I Soci potranno sopperire al fabbisogno finanziario dell'Associazione in parti eguali; tali somme non saranno fruttifere di interessi.

**B.** Si potrà inoltre richiedere, acquisire ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti disposti in forza di leggi, regolamenti, direttive, provvedimenti amministrativi e quant'altro emanato dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da Enti Pubblici e Privati.

**C.** Qualora il costo dei servizi prestati dall'Associazione sia riconducibile numericamente ai partecipanti lo stesso verrà analogamente distribuito a ciascuno di essi.

#### **Articolo 9**

**A.** All'Associazione sono anche iscritti i Soci:

- a) Onorari, cioè i Soci Assit che hanno dato particolare lustro all'Associazione e che hanno cessato l'attività lavorativa;
- b) Esperti, cioè coloro che si distinguono nel mondo assicurativo, legale, tecnico ed economico e che hanno prestato la loro significativa esperienza per il bene dell'Associazione.

**B.** I Soci Onorari ed Esperti non possono esprimere il diritto di voto.

#### **Articolo 10**

Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Proviviri;
- d. il Comitato Consultivo;
- e. il Presidente Eminente;
- f. il Presidente;
- g. il Vice Presidente;
- h. il Segretario;
- i. il Tesoriere;
- j. i Delegati Regionali.

#### **Articolo 11**

**A.** Le Assemblee sono composte da tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota Associativa, e possono essere convocate in Torino oppure, su delibera del Consiglio Direttivo, in un'altra città e sono convocate dal Presidente mediante avviso inviato almeno dieci giorni prima; quella ordinaria si svolge una volta all'anno, nell'ultimo trimestre.

**B.** Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare alle Assemblee possono farsi rappresentare per delega da altro Associato o da persona munita di espresso mandato. Ognuno non può far uso di più di tre deleghe.

**C.** L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o, quando sia richiesta per iscritto, dal 25% degli aventi diritto di voto che dovranno proporre l'ordine del giorno.

**D.** L'Assemblea straordinaria non può trattare argomenti non previsti dall'ordine del giorno per la quale è stata convocata.

**E.** Eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

#### **Articolo 12**

**A.** Le Assemblee deliberano entrambe con votazione a maggioranza.

**B.** L'Assemblea ordinaria con la presenza di almeno il 30% di Soci, anche per delega, sarà ritenuta valida e quindi in grado di deliberare; Per l'Assemblea straordinaria il quorum previsto non deve essere inferiore al 60% dei Soci, anche per delega.

**C.** Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli Associati

#### **Articolo 13**

**A.** L'Assemblea Ordinaria:

a. discute e delibera sull'andamento dell'Associazione e tratta i problemi di carattere generale interessanti per gli Associati;

b. elegge i membri del Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

1. entro il 30 giugno dell'anno dell'elezione la segreteria deve presentare la lista degli eleggibili;
2. entro il 30 settembre devono essere presentate le liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni avente diritto al voto può presentare una sola lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista;
3. i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente in base al numero degli eleggibili ivi espressi. I quozienti ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto e vengono disposti in una unica graduatoria decrescente;
4. risultano eletti coloro che, nel rispetto dell'ordine di ogni lista, hanno i quozienti più elevati;
5. in caso di parità di quoziente, per l'ultimo Consigliere da eleggere viene preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
6. in caso di ulteriore parità verrà eletto il Consigliere più anziano per iscrizione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri i restanti cooptano e subentra il primo non eletto nella lista a cui apparteneva il Consigliere da sostituire e, nell'impossibilità, il primo dei non eletti.

La durata del mandato è triennale;

7. Le Società o gli Studi Professionali non possono candidare più di 3 (tre) Soci Effettivi.

c. elegge i membri del Collegio dei Proviviri con le modalità di cui all'art. 13.b. La durata del mandato di Proboviro è triennale e non può rivestire tale carica un Socio che non abbia compiuto il 40° anno di età e che non sia iscritto da almeno 5 anni;

d. elegge i Soci Onorari e quelli Esperti;

e. discute in merito al rendiconto consuntivo ed approva il bilancio preventivo;

**B.** L'Assemblea nomina un Presidente che deve constatare la regolarità della convocazione e la validità dell'Assemblea, nominare un Segretario e, se necessario, due scrutatori e dirigere e moderare le discussioni.

#### **Articolo 14**

**A.** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri elettivi.

**B.** Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere non possono essere ricoperte dallo stesso Consigliere per più di due mandati consecutivi. La rieleggibilità si riacquista trascorso un mandato, anche nell'ipotesi in cui il Consigliere abbia nel frattempo ricoperto altra carica associativa (ad esempio, un Consi-

gliere eletto Segretario per due mandati, al terzo potrà essere eletto Vice-Presidente e al quarto nuovamente Segretario).

**C.** La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Proboviro.

**D.** Due Soci appartenenti al medesimo Studio o Società peritale non possono essere contemporaneamente l'uno Consigliere e l'altro Proboviro. Nel caso in cui tale situazione si dovesse verificare uno dei due Soci dovrà dimettersi dalla propria carica; in mancanza di immediate dimissioni, entrambi i Soci decadranno dalle proprie rispettive cariche.

**E.** Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

**F.** Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione dello stesso sia presente la maggioranza dei suoi componenti; non sono ammesse deleghe.

**G.** Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

**H.** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno, anche mediante l'utilizzo di metodologie di comunicazione audiovisiva.

#### **Articolo 15**

**A.** Il Collegio dei Probiviri è incaricato di vigilare sulla regolarità dell'andamento associativo, irroga le sanzioni disciplinari previste dall'art. 26 ed è deputato all'interpretazione dello statuto e del regolamento nonché, in qualità di revisore dei conti, all'approvazione del bilancio che dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima della sua discussione in Assemblea. Dirime inoltre le controversie fra gli Associati.

**B.** Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 16**

**A.** Il Comitato Consultivo affianca il Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente Eminente, dal Collegio dei Probiviri e da un quinto membro nominato dal Presidente eletto. Nel caso in cui la carica di Presidente Eminente sia vacante il Presidente indica un secondo membro *ad interim*.

**B.** I membri nominati dal Presidente possono essere anche esterni all'Associazione purché si distinguano per autorevolezza nel mondo assicurativo, legale, tecnico ed economico.

a. Il Comitato si riunisce a seguito di convocazione del Presidente Eminente almeno una volta all'anno.

In alternativa la convocazione potrà avvenire su richiesta di almeno tre membri;

b. il Comitato ha la funzione di formulare proposte, di esprimere pareri di carattere generale sulle linee dell'Associazione e di fornire suggerimenti per l'eventuale modifica delle stesse;

c. il Comitato, sulla base del codice approvato dall'Assemblea, vigila sull'etica professionale e deontologica dei Soci e riferisce ai Probiviri.

**C.** I membri nominati dal Presidente rimangono in carica per la durata del mandato dello stesso e la carica è ripetibile, gli altri membri sono soggetti alle regole elettive di cui al presente Statuto.

#### **Articolo 17**

**A.** Il Presidente Eminente viene eletto dall'Assemblea dei Soci su indicazione plenaria del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo. Deve aver compiuto almeno il cinquantesimo anno di età, partecipa senza diritto di voto al Consiglio Direttivo ed al Comitato Consultivo e fa inoltre parte di tutti i comitati e commissioni istituiti ed istituendi.

**B.** In caso di dimissioni dalla carica del Presidente Eminente lo stesso acquisirà quella di Socio Onorario.

**C.** La carica di Presidente Eminente è vitalizia.

**D.** Il Presidente Eminente non è tenuto a corrispondere la quota associativa.

#### **Articolo 18**

**A.** Il Presidente rappresenta l'Associazione ed ha legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con firma singola.

**B.** Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo.

**C.** Egli può delegare al Vice Presidente o a taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, in Collegio o singolarmente, alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto.

**D.** In caso di motivata urgenza, il Presidente, sentiti almeno altri due membri del Consiglio Direttivo, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.

#### **Articolo 19**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

#### **Articolo 20**

Il Segretario collabora con i Presidenti ed il Tesoriere.

#### **Articolo 21**

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, provvede agli incassi ed ai pagamenti insieme al Segretario.

#### **Articolo 22**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 con riferimento al procedimento disciplinare, i Probiviri giudicano senza formalità di procedure ed inappellabilmente, quali amichevoli compositori, ed hanno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

#### **Articolo 23**

I Delegati Regionali vengono eletti direttamente dai Soci.

#### **Articolo 24**

Il marchio "Assit" è di proprietà dell'Associazione.

## Capitolo IV Decadibilità e sanzioni

### Articolo 25

I componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni Permanenti, decadono dalla carica se non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. Gli stessi e comunque tutti coloro che ricoprono cariche, ad eccezione del Presidente Eminente, decadono se nell'anno solare non sono intervenuti ad almeno ad un terzo delle riunioni indette.

### Articolo 26

**A.** Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono:

- a. ammonizione verbale o scritta;
- b. sospensione;
- c. espulsione.

**B.** L'ammonizione e la sospensione vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri a maggioranza. L'espulsione è deliberata dal Collegio dei Probiviri all'unanimità..

**C.** Qualora il procedimento disciplinare dovesse riguardare un Proboviro, quest'ultimo non dovrà partecipare alla deliberazione che sarà presa da un collegio composto dai restanti due Probiviri e dal Presidente Eminente o, se tale carica fosse vacante, dal Presidente.

**D.** Sono soggetti ad istruttoria solo gli argomenti e gli esposti dei quali l'Associazione sia venuta a conoscenza direttamente o tramite atti trasmessi in forma non anonima.

**E.** Le delibere di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare devono essere comunicate per iscritto al Socio o allo Studio o alla Società, nella persona del suo legale rappresentante, interessati.

**F.** Qualora questi la richieda, la notizia di archiviazione viene data all'autore dell'esposto.

**G.** Il soggetto interessato da istruttoria può, chiedere di essere sentito dal Collegio dei Probiviri, farsi assistere da non più di due difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, esaminare e farsi rilasciare copia degli atti, presentare scritti difensivi, documenti e liste di testimoni almeno tre giorni prima della data di trattazione.

**H.** La trattazione non è pubblica e deve avvenire, se possibile, in un'unica riunione dove vengono sentiti, anche separatamente, gli attori ed i testimoni. Il soggetto interessato da istruttoria ed i suoi difensori hanno la parola per ultimi. La delibera ed il dispositivo della decisione vengono letti al termine della riunione e devono, unitamente alla motivazione, essere depositati, entro 120 giorni dalla pronuncia, presso la sede di Torino.

**I.** Il procedimento non può perdurare più di 12 mesi a decorrere dalla data di rubricazione dell'esposto.

**L.** E' fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7.B.

### Articolo 27

Possono essere soggetti a sanzioni i Soci che:

- a. non rispettano lo statuto, i regolamenti, il codice etico e deontologico e la moralità dell'Associazione (in tali casi la sanzione sarà comminata - ovviamente in base alla gravità della violazione - secondo il prudente apprezzamento del Collegio dei Probiviri);
- b. non corrispondono le quote Sociali (in tale caso troverà applicazione quanto previsto dall' art. 7.B);
- c. per qualsiasi motivo abbiano perso uno o più dei requisiti di cui all'art. 4 (in tal caso, laddove - successivamente alla sospensione che sarà comminata senza dilazione dal Collegio dei Probiviri - il requisito non venga riottenuto dal Socio entro 1 mese, quest'ultimo sarà espulso di diritto);
- d. sono soggetti ad inchiesta penale (in tale caso potrà essere comminata - secondo il prudente apprezzamento del Collegio dei Probiviri - la sospensione) o sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati legati all'attività dell'Associazione o la cui natura è comunque incompatibile con le finalità e la reputazione dell'Associazione, anche tenuto conto di quanto previsto nel codice etico e deontologico (in tale caso dovrà essere comminata l'espulsione, salvo il caso in cui, nel corso del procedimento disciplinare, dovessero emergere circostanze - da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Collegio dei Probiviri - tali da rendere incongrua la predetta sanzione).

### Articolo 28

I Soci aventi cariche associative, e passibili delle sanzioni di cui all'art. 26.b, sono sospesi dalla loro carica, non hanno diritto di voto e non possono partecipare alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

## Capitolo V Scioglimento e norme di chiusura

### Articolo 29

In caso di scioglimento dell'Associazione il Comitato Consultivo è deputato a tutte le operazioni necessarie ed all'eventuale suddivisione del patrimonio Sociale.

### Articolo 30

Tutte le controversie derivanti dall'eventuale scioglimento dell'Associazione che - ai sensi di legge - non possono rientrare nella competenza del Comitato Consultivo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

## Capitolo VI Commissioni permanenti

### Articolo 31

**A.** Sono istituite Commissioni Permanenti a carattere consultivo per i seguenti settori:

- a. Rapporti interassociativi e partecipazioni;
- b. Studi e cultura;

- c. Redazione del giornale;
- d. Giovani periti.

**B.** Le Commissioni sono tenute ad esaminare ed a proporre soluzioni per il miglior conseguimento dei fini statutari e per la più efficiente funzionalità dell'organizzazione e, a richiesta dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo o del Presidente, sono tenute a formulare pareri su problemi specifici di loro competenza.

**C.** Ciascuna delle Commissioni Permanenti sarà indicata dal Consiglio Direttivo e formata da almeno tre componenti scelti anche al di fuori dello stesso.

**D.** Ciascuna delle commissioni sarà presieduta da un Consigliere o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato.

**E.** Le Commissioni si riuniscono periodicamente a seguito di convocazione del loro Presidente responsabile per la trattazione degli affari di propria competenza.

**F.** Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio sull'attività svolta.

**G.** Nell'ambito di ogni Commissione Permanente possono essere eventualmente costituite sottocommissioni.

## Capitolo VII

### Verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri, del Comitato Consultivo e delle Commissioni

#### Articolo 32

Dovrà essere redatto e conservato su appositi libri regolare verbale di tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri, del Comitato Consultivo e delle Commissioni sottoscritto dai Presidenti e dai Segretari all'uopo nominati, nonché dagli eventuali scrutatori. I predetti verbali potranno essere resi accessibili ai Soci che ne facciano motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

## Capitolo VIII

### Gratuità delle cariche

#### Articolo 33

Tutte le cariche Associative sono gratuite. E' previsto che l'Assemblea plenaria del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo deliberi su rimborsi spese.

## Capitolo IX

### Anno Sociale

#### Articolo 34

L'anno Sociale decorre dal 1 ottobre e si conclude il 30 settembre.

## Capitolo X

### Patrimonio Sociale

#### Articolo 35

Il patrimonio Sociale è formato:

- a. dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengono in legittimo possesso della Associazione;
- b. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

## Capitolo XI

### Disposizioni finali

#### Articolo 36

Gli Organi Sociali continuano ad assolvere le loro funzioni finché non si sia provveduto alla rielezione o rinnovazione delle cariche ai sensi del presente Statuto.

#### Articolo 37

Viene eletto come Foro esclusivamente competente quello di Torino.

## Capitolo XII

### Norme transitorie

#### Articolo 38

Il Presidente Eminente è l'ing. Alvaro Lanteri.

Torino, 11 dicembre 2008